



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Torino

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia nelle procedure fallimentari a seguito delle modifiche apportate agli articoli 192 e 196 del d.P.R. n. 115 del 2002
Rif. prot. DAG n. 100964.E dell'11.05.2023

Con nota prot. 6371/S codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del tribunale di Torino con il quale si chiede se la modifica normativa che ha riguardato la modalità di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia (artt. 192 e 196 del d.P.R. n. 115 del 2002), trovi applicazione anche nei confronti del curatore fallimentare che procede al pagamento di tali importi in caso di sopravvenuta disponibilità di cassa della curatela.

Il Presidente del tribunale di Torino fa notare che al momento, nel caso di fallimento incapiente, le spese relative alla procedura fallimentare, tra cui figurano anche il contributo unificato e i diritti di copia, sono prenotate a debito in base a quanto stabilito dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, in caso di sopravvenuta disponibilità di cassa, pagate dal curatore con modello F23.

L'ufficio intende quindi sapere se a fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del T.U. citato il curatore debba provvedere al pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia tramite la piattaforma Pagopa lasciando l'utilizzo del modello F23 solo per le altre spese della procedura (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale).

Ciò posto, nel segnalare l'utilità che la ricognizione delle prassi adottate dagli uffici giudiziari del distretto riveste per questa Direzione generale, anche in merito alle norme di nuova introduzione, con riguardo al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

Il testo unico sulle spese di giustizia, per ciò che concerne il processo civile, all'articolo 192 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina la modalità di pagamento del contributo unificato, mentre al successivo art. 196 indica le modalità di pagamento dei diritti di copia.

Con particolare riguardo al contributo unificato, tale norma, allo stato, viene riferita al pagamento effettuato al momento in cui si procede all'iscrizione a ruolo del procedimento; diversamente, il pagamento eseguito con modello F23 dal curatore

fallimentare si realizza solo quando la curatela abbia acquisito una disponibilità di cassa che consenta di rifondere allo Stato le spese che sono state annotate sul foglio delle notizie.

L'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 indica, infatti, le spese relative alla procedura fallimentare che devono essere prenotate a debito e quelle che sono anticipate dall'erario, disponendo poi ai commi IV e V che *“4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.”*.

Si tratta quindi di un pagamento eseguito in una fase di riscossione che, al momento, non risente delle modifiche normative che hanno interessato gli articoli 192 e 196 del testo unico sulle spese di giustizia.

Ciò posto, per i motivi di rendicontazione segnalati anche dal Presidente del tribunale di Torino e per consentire un controllo più agevole alla cancelleria in ordine al pagamento delle spese relative alla procedura fallimentare, questa Direzione generale ritiene che, al momento, il pagamento degli importi caricati sul foglio notizie, ivi compresi quelli relativi al contributo unificato e ai diritti di copia, continui ad essere effettuato dal curatore utilizzando il modello F23 e con le modalità fino ad ora seguite dagli uffici.

Ogni eventuale mutamento nelle modalità di rendicontazione e di pagamento delle spese relative alla procedura fallimentare verrà prontamente comunicato agli uffici giudiziari.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo